# STATUTO dell'ASSOCIAZIONE per il CIRCUITO dei GIOVANI ARTISTI ITALIANI

# Art. 1 - Denominazione

In concomitanza con le attività del Circuito Giovani Artisti Italiani, per volontà delle Amministrazioni dei Comuni di Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Campobasso, Caserta, Ferrara, Forlì, Genova, Messina, Modena, Padova, Parma, Pisa, Ragusa, Reggio Emilia, Roma, Siracusa, Torino, Trento, Udine e Venezia e della Regione Piemonte, si costituisce la "Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani", siglabile GAI.

#### Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale presso il Comune di Torino , via Palazzo di Città nº 1 - 10100 Torino.

Possono essere istituite sedi operative sul territorio nazionale.

# **Art.3 - Composizione**

L'Associazione è composta da Soci promotori e Soci sostenitori.

Sono Soci promotori Amministrazioni Comunali capoluogo di Provincia, Amministrazioni Provinciali e Amministrazioni Regionali (di qui innanzi denominati "Enti") che, a vari livelli, attraverso Assessorati, Settori o Uffici, operano nel campo delle politiche giovanili e culturali e svolgono attività di sostegno e di promozione delle realtà artistiche locali riguardanti le nuove generazioni.

Sono Soci sostenitori Enti pubblici e privati che intendono contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

# Art. 4 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione si prefigge di:

- documentare attività, offrire servizi, organizzare attività formative e promozionali a favore dei giovani che operano nel campo della creatività, delle arti e dello spettacolo;
- determinare occasioni per una più vasta conoscenza delle produzioni artistiche giovanili espressione degli Enti Soci attraverso iniziative permanenti o temporanee che favoriscano la circolazione di informazioni e di eventi, sia a livello nazionale che internazionale;
- favorire ed incentivare il rapporto tra la produzione artistica giovanile ed il mercato;
- promuovere, di concerto con gli Enti Soci, progetti di documentazione, promozione, formazione e ricerca di rilievo nazionale ed internazionale, finalizzati allo sviluppo artistico e culturale delle nuove generazioni;
- promuovere la ricerca delle risorse necessarie al raggiungimento degli scopi statutari, attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e privati.

#### Art. 5 - Attività

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, potrà provvedere a:

• costituire un centro di documentazione e una banca dati sui giovani artisti italiani;

- costituire una rete di scambio e circuitazione di giovani artisti in Italia ed all'Estero, anche con la partecipazione diretta dell'Associazione GAI a reti internazionali;
- avviare percorsi formativi tanto di ambito artistico quanto di carattere giuridiconormativo, di concerto con gli Enti Soci ed eventualmente con realtà scolastiche specializzate dei rispettivi territori, relativamente al settore culturale, delle arti e dello spettacolo;
- promuovere ricerche, inchieste e studi di respiro nazionale sui temi riguardanti la produzione culturale giovanile;
- realizzare produzioni editoriali e artistiche;
- compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari e strumentali al raggiungimento delle proprie finalità.

# Art. 6 - Contribuzioni

Nel perseguire le proprie finalità, l'Associazione si avvarrà di fonti contributive diverse: le quote associative, gli eventuali contributi ultrattivi dei Soci su specifici progetti, i contributi di terzi ed i proventi delle iniziative promosse.

I membri promotori e sostenitori potranno mettere a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, proprie risorse - quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi - per l'organizzazione e la gestione delle attività e delle iniziative.

## Art. 7 - Ente Coordinatore

I Soci promotori eleggono, in sede assembleare nel loro interno, l'Ente Coordinatore. Per la durata di anni tre, esso avrà ruolo di coordinamento ed esprimerà la Presidenza dell'Associazione.

L'Ente Coordinatore, eletto dall'Assemblea, dovrà mettere a disposizione dell'Associazione risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni e designare il rappresentante politico che svolgerà funzioni di Presidente.

# Art. 8 - Organi

- Assemblea
- Consiglio di Presidenza
- Presidente
- Vicepresidenti
- Segretario
- Collegio dei Revisori dei Conti

#### Art. 9 - Assemblea - Funzioni

L'Assemblea dell'Associazione è composta dai rappresentanti dei soci promotori e sostenitori, designati dai rispettivi organi competenti, secondo il proprio particolare ordinamento

I Soci promotori partecipano all'Assemblea con due rappresentanti, uno politico ed uno tecnico; i Soci sostenitori partecipano all'Assemblea con un solo rappresentante, senza diritto di voto.

I rappresentanti tecnici dell'Assemblea si costituiscono in Coordinamento Tecnico che potrà darsi strutture organizzative tematiche, territoriali o altre.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- definisce gli orientamenti generali della vita dell'Associazione;
- approva il piano di attività;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- approva l'adesione e l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- elegge tra i soci promotori l'Ente Coordinatore, il cui rappresentante politico ricopre il ruolo di Presidente dell'Associazione;
- elegge, tra i soci promotori, gli Enti i cui rappresentanti, politici e tecnici, compongono il Consiglio di Presidenza;
- elegge i due Vicepresidenti tra i rappresentanti politici degli enti promotori che compongono il Consiglio di Presidenza;
- nomina il Segretario, tra i suoi membri o anche tra persone non componenti l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza;
- determina, su proposta del Consiglio di Presidenza, l'ammontare e la periodicità delle quote che i soci promotori e sostenitori sono tenuti a versare per finanziare le attività dell'Associazione;
- delibera le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera il regolamento interno dell'Associazione, elaborato dal Consiglio di Presidenza.

#### Art.10 - Assemblea - Riunioni e deliberazioni

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, se questi è impedito, da uno dei due Vicepresidenti, con comunicazione scritta (lettera o fax) almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo che il presente statuto non disponga altrimenti. Ciascun socio promotore esprime un solo voto che, di norma, sarà espresso dal rappresentante politico. Le deliberazioni sono approvate con voto palese tranne che l'oggetto riquardi questioni personali.

Ciascun socio, in caso di assenza, può essere rappresentato per delega; ciascun socio può essere latore di non più di due deleghe.

#### **Art.11 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante politico dell'Ente Coordinatore, eletto dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni e comunque decade all'atto della designazione di un nuovo Ente coordinatore.

Il Presidente:

- convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Presidenza e ne presiede i lavori;
- rappresenta legalmente l'Associazione ed è responsabile, unitamente al Consiglio di Presidenza, delle attività dell'Associazione.

## **Art.12 - Vicepresidenti**

I Vicepresidenti sono due, rappresentanti politici di due degli Enti promotori facenti parte del Consiglio di Presidenza e vengono eletti dall'Assemblea.

Durano in carica tre anni e comunque decadono all'atto della designazione di un nuovo Consiglio di Presidenza.

Collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso d'impedimento.

# Art. 13 - Consiglio di Presidenza

Compongono il Consiglio di Presidenza:

- sei rappresentanti politici degli Enti promotori eletti dall'Assemblea (tra cui i due Vicepresidenti), coadiuvati dai rispettivi tecnici; ogni Ente ha diritto ad un solo voto che sarà, di norma, espresso dal rappresentante politico;
- il Segretario dell'Associazione, senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni ed esercita le seguenti funzioni:

- elabora le linee programmatiche da sottoporre all'Assemblea;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea;
- progetta ed elabora i piani d'intervento e le attività dell'Associazione, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea e del lavoro svolto dal Coordinamento Tecnico;
- propone all'Assemblea, contestualmente alla propria elezione, i nominativi dei candidati per la funzione di Segretario;
- propone all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, predisposti dal Segretario;
- prepara, su proposta del Coordinamento Tecnico, il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- individua collaborazioni e finanziamenti esterni;
- elabora il regolamento interno dell'Associazione, da proporre in sede di Assemblea;
- nomina la Segreteria Organizzativa.

# Art.14 - Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, anche tra persone non componenti l'Assemblea stessa.

Il Segretario è tenuto a svolgere le proprie funzioni nella sede dell'Ente Coordinatore designato. Dura in carica tre anni e comunque decade all'atto della designazione di un nuovo Consiglio di Presidenza.

#### Il Segretario:

- collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni;
- è coadiuvato dalla Segreteria Organizzativa, di cui è responsabile;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto:
- convoca le riunioni del Coordinamento Tecnico;
- è responsabile di tutte le procedure relative all'attività dell'Associazione a livello organizzativo, amministrativo, fiscale e contabile;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e delle direttive del Consiglio di Presidenza.

# Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea;

Dura in carica tre anni. Ha funzione di controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Esprime, mediante relazione scritta, propri pareri sul bilancio consuntivo dell'Associazione.

# **Art. 16 - Coordinamento Tecnico**

Il Coordinamento Tecnico è composto dai rappresentanti tecnici dei Soci promotori dell'Associazione. Può organizzarsi in gruppi di lavoro tematici, territoriali o altri per svolgere le sequenti funzioni:

- studiare e progettare le iniziative artistiche e culturali dell'Associazione da proporre al Consiglio di Presidenza;
- predisporre ricerche;
- individuare possibili collaborazioni in campo artistico e culturale;
- individuare modalità, procedure e scelte organizzative per attuare e ottimizzare lo svolgimento delle iniziative programmate dall'Associazione.

# Art. 17 - Segreteria Organizzativa: composizione e funzioni

La Segreteria Organizzativa è nominata dal Consiglio di Presidenza. È composta da tecnici ed esperti del settore.

Ha il compito, sotto la guida del Segretario, di:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio di Presidenza;
- predisporre il bilancio di esercizio dell'Associazione;
- redigere il regolamento dell'Associazione, su indicazione del Consiglio di Presidenza;
- redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Presidenza e della Coordinamento Tecnico.
- organizzare e gestire tecnicamente le attività dell'Associazione.

#### Art.18 - Recesso ed esclusione

Ciascun Socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 30 giorni comunicato al Presidente, mediante Raccomandata con A.R.

Il Socio recedente non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all'adempimento degli impegni di contribuzione assunti fino alla data del recesso.

È facoltà dell'Associazione escludere un socio qualora non adempia agli impegni di contribuzione stabiliti dall'Associazione; tale facoltà deve essere deliberata dalla metà più uno degli aventi diritto al voto presenti nell'Assemblea.

## Art. 19 - Il regolamento

Per la gestione delle procedure di funzionamento l'Associazione si dota, entro un anno dalla sua costituzione, di un regolamento interno elaborato dal Consiglio di Presidenza e approvato dall'Assemblea dei soci.

# Art.20 - Durata e scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, con facoltà di scioglimento da adempiersi attraverso deliberazione dell'Assemblea, con votazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

## Art.21 - Tesoreria

L'Associazione può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di tesoreria e di Cassa ad Enti, Istituzioni Bancarie e Società Finanziarie.

## **Art.22 - Modifiche statutarie**

Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei Soci promotori.

# **Art.23 - Foro competente**

Ogni controversia relativa al presente Statuto e/o dipendente dall'attività dell'Associazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

## Art. 24 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi sulle Associazioni.